

COMUNE DI BELFIORE

Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione, fonti e principi di riferimento)

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di forniture e servizi che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli, secondo quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato anche per sintesi "Codice" o "D.Lgs. n. 163/2006".
2. Le norme del presente regolamento sono tese a garantire la qualità delle prestazioni ed attuano i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. L'affidamento di forniture di beni e di servizi, nonché di lavori mediante procedure in economia, secondo quanto disciplinato dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, da norme integrative ed attuative dello stesso, nonché dal presente regolamento avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché degli atti di programmazione eventualmente formalizzati dall'Amministrazione.
4. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o servizi e/o forniture, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi in economia tenendo conto di quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché valutando l'esperibilità di procedure semplificate.
6. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 85 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le disposizioni del regolamento adottato in attuazione dell'art. 5 dello stesso decreto, può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico da essa realizzato ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza in base all'articolo 33 del medesimo decreto.

Art. 2 (Limiti di importo e divieto di frazionamento)

1. Il ricorso alle procedure per le acquisizioni in economia è possibile, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 8, comunque per valori inferiori alla soglia comunitaria definita in base all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Nessun intervento di importo superiore alla soglia comunitaria che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice.

Art. 3 (Responsabile del Procedimento. Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Per le acquisizioni da realizzarsi mediante le procedure in economia disciplinate dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, dal regolamento adottato in attuazione dell'art. 5 dello stesso decreto e dal presente regolamento, l'Amministrazione nomina, ai sensi della legge n. 241/1990, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, anche come disciplinate dal presente regolamento, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Il Responsabile del Procedimento è nominato tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione e dei singoli Servizi.

4. Il Responsabile del Procedimento assolve alle funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto per i contratti di cottimo fiduciario, fatti salvi i casi nei quali, in relazione alla complessità della fornitura o del servizio affidati, l'Amministrazione provveda a nominare in tale incarico un qualificato soggetto diverso.

Art. 4
(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 163/2006 per gli altri appalti di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria.

2. L'Amministrazione opera in modo tale da assicurare che le procedure in economia avvengano comunque nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Art. 5
(Criteri e forme delle acquisizioni in economia)

1. Per l'acquisizione di beni e di servizi con le procedure in economia a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la determinazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

2. La procedura di consultazione di una pluralità di operatori economici allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata anche nelle ipotesi in cui sia consentito l'affidamento diretto.

Art. 6
(Modalità di esecuzione e sub-affidamenti)

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio della Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne all'Amministrazione.

2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dall'affidatario cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di subappalto.

3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella richiesta di preventivo o nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto.

Titolo II
Procedure per l'acquisizione di beni e di servizi con procedure in economia

Art. 7
(Limite di importo)

1. Il presente titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di forniture e servizi in economia e dei contratti misti riconducibili ai contratti di forniture o servizi ai sensi dell'art. 14 del Codice, secondo le tipologie ed i limiti di importo delle singole voci di spesa rispettivamente individuate e specificati nel successivo art. 8.

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dal presente titolo sono effettuabili fino all'importo della soglia comunitaria per l'acquisto di beni e di servizi determinato in base all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006 (dal 01/01/2010 193.000 euro), fatte salve le differenti specificazioni di valore massimo esplicitate in ordine alle singole tipologie, come precisato nel successivo art. 8.

Art. 8
(Tipologia delle forniture di beni e di servizi eseguibili in economia)

1. Le seguenti forniture di beni, necessarie per l'ordinario funzionamento dell'Amministrazione, possono essere affidate in economia:

Tipologia di bene o prodotto	Limite di valore / importo
Acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica e attrezzature varie per uffici, scuole, servizi istituzionali e materiale elettorale. Rientrano in tale fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti beni: - mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione e di condizionamento, macchine per ufficio; - beni informatici hardware e software, impianti e sistemi per videoconferenze, impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti, materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; - centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; - sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; - beni per la conservazione e l'archiviazione; - beni per la riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati; - veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli; - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, ecc.); - mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica); - apparecchi di videosorveglianza.	Soglia comunitaria – (193.000 euro)
Acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.	50.000 euro
Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere. Acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisive e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio.	100.000 euro
Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale.	100.000 euro
Acquisto, noleggio e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso. Prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione del vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti. Armamento, equipaggiamento e quanto necessario alla polizia locale.	Soglia comunitaria – (193.000 euro)
Acquisto, manutenzione e gestione attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia locale e di protezione civile.	Soglia comunitaria – (193.000 euro)
Acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie.	50.000 euro
Farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto. Buoni pasto.	50.000 euro
Beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale. Sussidi per alunni in situazione di difficoltà. Acquisto e noleggio servizi igienici mobili.	100.000 euro

Acquisto di materiale di ricambio, combustibili di ogni tipo, carburanti, lubrificanti, estinguenti e altro materiale di consumo.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Spese per il funzionamento di magazzini, laboratori, autorimesse, nonché per i relativi impianti e attrezzature. Spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro.	100.000 euro
fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi. Erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici.	100.000 euro
Attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi.	100.000 euro
Sale, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Spese di rappresentanza, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, addobbi floreali e altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi.	20.000 euro
Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati	20.000 euro
Opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori.	100.000 euro

2. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Amministrazione, possono essere affidati in economia:

Tipologia di servizio	Limite di valore / importo
Servizi di noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti. Spese per il lavaggio degli automezzi. Servizi di manutenzione di ogni genere.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, imballaggi, facchinaggio.	100.000 euro
Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale.	100.000 euro
Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Servizi informatici e affini compresi i servizi telematici e di telecomunicazione, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti. Spese per prodotti e pacchetti software, aggiornamenti, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione. Servizi di microfilmatura. Servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica.	Soglia comunitaria (193.000 euro)
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti.	100.000 euro
Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento.	100.000 euro
Servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale.	100.000 euro
Servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni.	100.000 euro
Servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche. Spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia.	50.000 euro
Locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti.	20.000 euro
Servizi tecnici, quali attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagine e attività di supporto al responsabile unico del procedimento riferibili all'ambito di applicazione dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, per valori inferiori a 100.000 euro.	100.000 euro
Servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.	Soglia comunitaria - (193.000 euro)
Prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.	100.000 euro

Art. 9

(Limite di valore per gli acquisti. Aspetti applicativi)

1. Il limite di valore specificato in relazione alle varie tipologie di beni e servizi acquisibili in economia individuate in base al precedente articolo 8 deve intendersi come valore massimo riferibile al singolo acquisto.
2. Per acquisizioni di beni o servizi di limitato valore, realizzabili mediante contratti di cottimo fiduciario con durata pluriennale, il limite di valore è riferibile, nell'ambito del valore massimo comunque individuato nel valore immediatamente inferiore alla soglia comunitaria stabilita in base all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006 (193.000 euro) a ciascuna annualità del rapporto.

Art. 10

(Ulteriori casi di acquisizione in economia)

1. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto

- necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
2. In ogni caso per l'effettuazione di spese con procedura in economia nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e di cui al precedente comma 1, vale sempre il limite generale di importo degli acquisti di beni e servizi definito e specificato ai precedenti articoli 7 e 9.

Art. 11

(Modalità di affidamento di forniture di beni e servizi in economia. Affidamento a seguito di consultazione e affidamento diretto)

1. Quando l'importo della fornitura o servizio da eseguirsi per cottimo è pari o superiore a 20.000 Euro e sino al valore della soglia comunitaria individuato in base all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006 (211.000 Euro), si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Amministrazione. La presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva, mediante specifico verbale.
2. Il numero degli operatori economici da consultare può essere inferiore a cinque solo nel caso in cui, per la nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato non siano presenti sul territorio un numero di operatori economici produttori di tali beni e servizi pari o superiori a cinque.
3. Per importi inferiori a 20.000 Euro, l'Amministrazione può procedere ad affidamento diretto, con atto corredato da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, nonché di congruità del prezzo.
4. I soggetti cui affidare direttamente forniture di beni o di servizi per valori inferiori ai 20.000 euro sono individuati mediante sorteggio o valutazione di coerenza con le esigenze della Amministrazione nell'elenco di operatori economici predisposto in base all'art. 125, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 o sulla base di un'indagine esplorativa riferita ai settori di interesse.
5. L'affidatario della fornitura o del servizio in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dalla legge. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalla Amministrazione possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
6. L'affidatario è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità morale, elencati nell'art. 38 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
7. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria l'Amministrazione utilizza criteri di selezione qualitativa stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 48 del D.Lgs. n. 163/2006 riferiti a forniture e servizi, anche per la formazione degli elenchi di operatori economici.

Art. 12

(Prezzi di riferimento)

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici consultati per l'acquisto di beni o di servizi in economia è effettuato dall'Amministrazione attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'accertamento di cui al comma che precede, l'Amministrazione può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

3. Per l'acquisizione dei beni e servizi il Responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato o di prezzi pagati da altri enti a fini di orientamento nella determinazione dei prezzi-base in sede di consultazione di cui al comma 1 o di affidamento diretto di cui al comma 2, e nell'eventuale valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

Titolo III

Disposizioni sulla formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure in economia

Art. 13

(Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi)

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'Amministrazione provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente capo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dall'Amministrazione stessa secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 14

(Individuazione degli operatori economici cui affidare forniture di beni o di servizi in economia)

1. Il Responsabile del Procedimento individua gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento di forniture di beni o di servizi in economia, comportanti la consultazione o l'affidamento diretto, mediante:

a) indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti all'Amministrazione, al fine di verificarne le capacità tecnico-professionali e l'affidabilità economico - finanziaria;

b) selezione da un elenco di soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, predisposto dall'Amministrazione.

2. L'indagine di mercato può essere realizzata:

a) acquisendo informazioni dal mercato anche per via internet;

b) acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare con procedure in economia;

c) verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;

d) sollecitando gli operatori economici a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.

3. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal Responsabile del Procedimento al fine di individuare almeno cinque (5) soggetti con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere consultati per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori.

4. Il Responsabile del Procedimento può individuare gli operatori economici da consultare ricorrendo ad elenchi predisposti dall'Amministrazione come strumenti di pre-qualificazione generale, come definiti in base al successivo articolo 15.

5. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla consultazione può essere realizzata mediante estrazione degli operatori dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni o dei servizi da affidare.

6. Il Responsabile del Procedimento, a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell'affidamento o alla situazione di mercato, può invitare alla consultazione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all'indagine di mercato o estratti dall'elenco degli operatori economici, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori.

Art. 15

(Elenchi di operatori economici)

1. L'Amministrazione può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e

servizi, cui affidare prestazioni in economia, con validità temporale triennale.

2. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'Amministrazione.

3. Il provvedimento approvativo dell'elenco ne stabilisce anche il periodo di validità, che comunque non può mai essere inferiore ad un anno.

4. L'elenco è formato e aggiornato a cura di ciascun Responsabile del Servizio competente per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi.

5. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale, all'albo dell'Amministrazione e sul sito web della stessa. Allo stesso avviso possono essere applicate ulteriori forme di pubblicità, qualora ritenute opportune dall'Amministrazione per un'efficace sollecitazione dell'interesse degli operatori economici.

6. L'avviso specifica i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

7. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale, a tal fine viene predisposto apposito avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale, all'albo della Amministrazione e sul sito web della stessa.

8. L'ordine di inserimento delle ditte richiedenti nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.

9. L'iscrizione agli elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

10. E' fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche operatori economici non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria di cui all'art. 13 del presente regolamento.

11. In sede di affidamento a seguito di consultazione o di affidamento diretto, gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell'inserimento nell'elenco.

11. Ai fini della permanenza degli operatori economici negli elenchi formati, l'Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

12. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
- b) quando l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
- c) quando ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
- d) qualora l'impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare consecutive;
- e) su richiesta scritta dell'impresa.

13. L'Amministrazione, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Titolo IV **Profili specifici per lo sviluppo delle procedure**

Art. 16 **(Procedure di consultazione)**

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 125, commi 8 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006, rispettivamente con riferimento alle forniture di beni e servizi ed ai lavori, il Responsabile del Procedimento definisce le procedure di consultazione

degli operatori economici individuati in base ai precedenti articoli, secondo impostazioni differenziate in base alla complessità o alla specificità dell'oggetto dell'affidamento, al valore relativo dello stesso, al dimensionamento complessivo delle prestazioni.

2. Le procedure di consultazione possono essere realizzate, in base all'applicazione del criterio di differenziazione determinato nel precedente comma 1, con le seguenti metodologie:

- a) richiesta di preventivi inoltrata agli operatori economici via fax o con posta elettronica certificata, alla quale corrisponda presentazione dei preventivi di offerta mediante analoghi strumenti di comunicazione;
- b) richiesta di preventivi inoltrata agli operatori economici con lettera di invito trasmessa mediante servizio postale ordinario o via telefax, alla quale corrisponda presentazione dei preventivi di offerta mediante invio di plico con i medesimi veicolatori;
- c) gara informale, con trasmissione di lettera di invito agli operatori economici mediante raccomandata con A/R o mediante corriere autorizzato, alla quale corrisponda presentazione di offerta formale e strutturata secondo modalità stabilite nella medesima lettera di invito.

3. Nel fissare i termini per la ricezione dei preventivi e delle offerte, il Responsabile del Procedimento tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

Art. 17

(Lettera di invito e richiesta di preventivi)

1. Per le acquisizioni di beni e di servizi mediante procedure in economia, sia precedute da consultazione sia effettuate mediante affidamento diretto,

la lettera d'invito riporta indicativamente:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, del regolamento adottato in attuazione dell'art. 5 dello stesso decreto e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti.

Art. 18

(Procedura di ordinazione della fornitura e garanzie relative al rapporto contrattuale con il fornitore, prestatore o esecutore)

1. Ad avvenuta individuazione del contraente, il Responsabile del Procedimento provvede a formalizzare l'ordinazione dei beni o servizi necessari, con lettera o richiesta strutturata nella quale deve aversi l'indicazione:

- a) delle caratteristiche tecniche o prestazionali, della quantità e del prezzo degli stessi, comprensivo dell'I.V.A.;
- b) della qualità, delle modalità e dei termini di esecuzione;
- c) degli estremi contabili (impegno, codice intervento, capitolo spesa);
- d) della forma e dei termini di pagamento;
- e) delle penali per la ritardata o incompleta esecuzione
- f) del richiamo all'obbligo per l'affidatario di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché di rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penali;
- g) dell'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

2. La lettera di ordinazione costituisce anche atto per la formalizzazione del rapporto contrattuale alternativo alla scrittura privata semplice.

3. Il fornitore, prestatore o esecutore deve dare immediata accettazione per iscritto all'Amministrazione dell'ordinazione ricevuta, formalizzando in tal modo la propria volontà, anche contrattuale, qualora prevista con tale modalità.

4. L'affidatario deve comunque comunicare all'Amministrazione un recapito telefonico e/o un fax funzionanti, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte dell'Amministrazione medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.

5. In relazione alle acquisizioni di beni e servizi con procedure in economia, sono attivate dall'Amministrazione tutte le garanzie procedurali ed economiche previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'applicazione di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

6. La garanzia definitiva può non essere richiesta per le forniture di beni o le prestazioni di servizi di non particolare complessità e di limitato valore.

Art. 19 (Termini di pagamento)

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cottimo, a decorrere dalla data della verifica della conformità della prestazione, previa presentazione di regolare fattura, secondo le previsioni dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

2. Il Responsabile del Procedimento verifica puntualmente la corresponsione di quanto dovuto al fornitore nei termini di pagamento previsti e nei casi di superamento degli stessi provvede a formalizzare e rendere nota all'interessato apposita giustificazione del ritardo.

Art. 20 (Verbale di confronto dei preventivi)

1. Il Responsabile del Procedimento espletante la procedura in economia con cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni o servizi pone a confronto i preventivi di offerta, nel rispetto dei criteri stabiliti nella lettera di invito, al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

2. Delle operazioni di cui al precedente comma 1 è resa completa descrizione in apposito verbale, ovvero nella determina di affidamento.

3. In relazione a procedure di consultazione per l'affidamento di forniture, servizi o lavori particolarmente complessi, nei quali sia utilizzato come criterio di scelta il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del Procedimento può nominare una commissione di valutazione, nella quale lo stesso svolge le funzioni di presidente.

Art. 21 (Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto con il fornitore)

1. A conclusione della procedura di consultazione, il Responsabile del Procedimento formalizza le risultanze della stessa in apposito provvedimento, con il quale aggiudica la fornitura, il servizio o il lavoro al qualificato soggetto individuato.

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

3. L'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale regola le obbligazioni delle parti con riferimento:

- a) all'oggetto della prestazione;
- b) alle modalità di esecuzione della fornitura, della prestazione o del lavoro ed alle relative garanzie;
- c) ai profili tecnici e qualitativi della fornitura, del servizio o del lavoro;
- d) ai profili economici ed alle modalità di pagamento inerenti la fornitura o il servizio.

4. Nell'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale è comunque esplicitata specifica dichiarazione del fornitore o del prestatore di servizi di assoggettarsi alle condizioni ed alle penalità previste, nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni, comprese quelle stabilite dal presente regolamento.

5. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

Art. 22

(Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto di cottimo)

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, il Responsabile del Procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia dell'Amministrazione, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione stessa degli addebiti mossi all'impresa.

2. Qualora l'impresa cottimista si renda responsabile di grave o ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto affidato a cottimo, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione dello stesso o del Direttore dell'esecuzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione.

Titolo V

Collaudi e verifiche degli acquisti di beni e dei servizi

Art. 23

(Procedura di collaudo delle forniture di beni acquisite)

1. I beni e servizi acquisiti mediante procedure in economia con cottimo fiduciario sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA, anche se in tal caso il Responsabile del Procedimento può, a fronte della particolarità o della delicatezza della fornitura, definire verifiche di buon funzionamento, sia puntuali sia a campione.

2. Il collaudo è effettuato da qualificato operatore della Amministrazione o da soggetto da essa incaricato:

- a) con riferimento alle specifiche tecniche o prestazionali della fornitura, definite nella lettera di invito e nel contratto;
- b) con riferimento ai profili qualitativi della fornitura o del servizio, definiti nella lettera di invito e nel contratto o dichiarati dal fornitore a fronte di apposita certificazione (di prodotto e/o di processo produttivo);
- c) con riferimento agli utilizzi più comuni del bene nell'ambito dell'attività della Amministrazione o all'interazione delle prestazioni con altre attività della stessa;
- d) con esperimento di utilizzi rilevanti e con sollecitazioni critiche del bene;
- e) con rilevazione di ogni elemento conoscitivo utile a valutare il grado di soddisfazione relativo dei fruitori, interni e/o esterni, del servizio.

Art. 24

(Nomina dei soggetti deputati ad effettuare collaudi e verifiche di esecuzione)

1. Il Responsabile del servizio può nominare uno o più dipendenti come soggetti deputati a svolgere il collaudo dei beni o ad attestare la regolare esecuzione dei servizi acquisiti o dei lavori eseguiti, mediante ricorso alle procedure in economia.

2. I collaudatori di cui al precedente comma 1 sono individuati tra dipendenti dell'Amministrazione, anche a tempo determinato, dotati di specifica professionalità e/o esperienza in relazione all'ambito di attività nel quale i beni ed i servizi acquisiti sono utilizzati o riportati.

3. Al fine di ottimizzare le fasi di verifica e di collaudo, l'Amministrazione può affidare, nel rispetto della normativa vigente, specifico incarico a qualificati soggetti esterni.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 25

(Norma di rinvio a riferimenti generali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché per i rapporti contrattuali quelle stabilite dal

Codice Civile.

Art. 26
(Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Il precedente regolamento comunale disciplinante la presente materia, di cui alla DCC n. 51/1998, è abrogato, nonché le eventuali disposizioni dell'Amministrazione incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.